



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale

Protocollo e data in intestazione
Il Dirigente: Mario Trifiletti

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
LORO SEDI
e p. c.:
Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito territoriale
U.S.R. per la Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
USR per la Puglia
SEDE

Al Sito web

Alle OO.SS. del personale del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Comitato di valutazione docenti in servizio ai sensi dell'art.59 comma 4 del D.L.73/2021.

Si fa riferimento all'art. 6 “(*Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato*)” del D.M. 242 del 30/07/2021 “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.” Il quale prevede che: “[...] *I candidati cui è conferito l’incarico a tempo determinato ai fini dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. [...] A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all’articolo 8 del presente decreto, è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. [...]*”.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale

L'art. 13 “(Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova) “ del D.M. 310/2021 “ Attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 prevede che “ [...] *Al termine dell'anno di formazione e prova, [...] il Comitato per la valutazione dei docenti, di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 297 del 1994, così come modificato dall'articolo 1, comma 129 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (di seguito Comitato) è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.*[...]”.

Al fine di espletare, in tempi ristretti, la prova disciplinare di cui sopra, si invitano le SS.LL. alla conclusione entro e non oltre il 15 giugno 2022 di tutta la procedura indicata **negli artt. 13 e 14 del D.M. 310/2021** per i docenti che, alla data del 15/06/2022, abbiano effettivamente svolto almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica (art. 3 D.M. 310/2021) e a voler trasmettere gli esiti a questa Direzione Generale entro il giorno 17 giugno 2022 attraverso la compilazione del format reperibile al seguente link

<http://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/769481?lang=it>

Si precisa che le SS.LL. dovranno compilare una scheda per ogni docente in servizio a tempo determinato ai sensi **dell'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021** presso l'istituzione scolastica nella fattispecie di **superamento** dell'anno di formazione e prova, nella fattispecie **di non superamento** dell'anno di formazione e prova, nella fattispecie **di rinvio dell'anno di formazione per giustificati motivi normativamente** previsti come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e **nonché nel caso in cui i docenti non abbiano effettivamente svolto almeno 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattica (art. 3 D.M. 310/2021) al 15/06/2022.**



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale

Questa Direzione Generale elaborerà gli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare, sulla base delle informazioni comunicate dalle SS.LL., redigendo il **calendario della prova disciplinare suddivisi per grado di scuola e tipologia di posto.**

L'art. 8 del D.M. 242/2021 prevede che “[...] La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare [...] Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7 del presente decreto. [...] La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell'articolo 6, comma 4, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare. [...]”.

Si rinvia a quanto previsto dal D.M. 310 del 27 ottobre 2021 nonché del D.M. 242 del 30 luglio 2021 (allegati alla presente) e la nota ministeriale prot. 345 del 04 ottobre 2021.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Silipo